

INDICAZIONI PER L'AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI

MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI

L'**autenticazione delle sottoscrizioni** (e, in particolare, l'autenticazione delle sottoscrizioni relative alle dichiarazioni di accettazione delle candidature e di quelle dei sottoscrittori elettori richieste a corredo delle candidature) **deve essere effettuata con la massima attenzione e puntualità**, nel rispetto delle modalità indicate dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

PRESENZA DEL SOTTOSCRITTORE ALL'ATTO DELL'AUTENTICA

L'autenticazione consiste nella attestazione della genuinità della firma e presuppone l'identificazione del sottoscrittore; è pertanto **necessario** che la **firma sia apposta alla presenza del pubblico ufficiale** che ne esegue l'autenticazione.

SOGGETTI AUTORIZZATI AD ESEGUIRE AUTENTICAZIONI

I **soggetti autorizzati all'autenticazione** della sottoscrizione sono i seguenti (articolo 14 legge n. 53/1990):

- notai,
- giudici di pace,
- cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle Corti d'appello e dei tribunali,
- segretari delle procure della Repubblica,
- presidenti delle province,
- sindaci,
- assessori comunali e provinciali,
- presidenti dei consigli comunali,
- segretari comunali e provinciali,
- funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della Provincia,
- consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità al Sindaco.

I consiglieri comunali (che abbiano comunicato la propria disponibilità al sindaco) possono effettuare le autenticazioni anche se candidati alle elezioni.

Si evidenzia che:

- i pubblici ufficiali menzionati dall'art. 14 della l. n. 53/1990 (tra cui il Sindaco, i consiglieri comunali e gli assessori) sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni **esclusivamente all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari o ai quali appartengono**, con conseguente **nullità** delle autenticazioni effettuate al di fuori del suddetto ambito territoriale (Cfr. Consiglio di Stato, sessione III, sentenza n. 1990/2016, Consiglio di Stato Sez. III del 11.7.2016 sentenza n. 3019, Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza n. 22-2013);

- In sede di autenticazione della sottoscrizione della dichiarazione di accettazione della candidatura per le elezioni amministrative, l'art. 14 della L. 21 marzo 1990 n. 53, applicabile alla fattispecie, **non consente che i funzionari incaricati dal Sindaco possano svolgere funzioni di autenticazione i cui effetti si producano al di fuori dell'ente locale nel quale sono incardinati.** (Cfr. Tar Calabria - Catanzaro, Sezione I, Sentenza 12 maggio 2016, n. 1024);

ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA PROCEDURA DI AUTENTICAZIONE

Sono elementi essenziali costitutivi della procedura di autenticazione:

- l'apposizione del timbro;
- l'indicazione del luogo e della data della sottoscrizione;
- le modalità di identificazione del sottoscrittore;
- l'accertamento della sua identità e dell'apposizione della sottoscrizione in sua presenza;
- il nome, il cognome e la qualifica rivestita dal pubblico ufficiale che procede all'autenticazione (Cfr. **Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 2490/15; depositata il 15 maggio**)

In merito al timbro si segnala che *“l'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, non può trovare inderogabile applicazione per soggetti, quali i consiglieri comunali, che non hanno un timbro identificativo della loro qualità, tale non essendo il timbro del comune”* (**Cons. Stato, V, 22 settembre 2011, n. 5345**).

Il pubblico ufficiale, nell'ambito dell'attestazione, **deve, quindi, specificare la data ed il luogo nei quali viene effettuata l'autenticazione, nonché il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita.** Deve inoltre apporre di seguito la propria firma e il timbro dell'ufficio.

Ciò significa che per una corretta autenticazione non è sufficiente la firma del soggetto autenticante, in quanto, per renderne chiaramente intellegibile e verificabile l'identità e i poteri certificatori, risulta necessaria l'indicazione per esteso e con calligrafia leggibile (nel caso in cui non siano utilizzati mezzi meccanici di scrittura) della sua identità, nonché dell'ufficio ricoperto.

Le modalità di identificazione sono le seguenti:

- "per esibizione di valido documento di identità con indicazione degli estremi del documento stesso";
- "per conoscenza personale"; quest'ultima modalità è da ritenersi assolta ed integrata attraverso l'uso della dicitura "della cui identità sono certo";(Cfr. **Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 2490/15; depositata il 15 maggio**)

Le modalità di identificazione utilizzate devono essere **espressamente indicate nella formula dell'autentica.** Ciò significa che se l'autenticazione è effettuata cumulativamente per più sottoscrizioni, la formula utilizzata dal pubblico ufficiale per l'attestazione deve dare chiaramente e specificatamente conto delle diverse modalità di identificazione utilizzate per ciascun sottoscrittore.

A titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui le sottoscrizioni siano autenticate in parte attraverso

documento di identificazione, in parte attraverso conoscenza diretta per l'autenticazione può essere utilizzata una formula del seguente tenore:

“Attesto che i sottoscrittori sopra indicati, identificati attraverso i documenti di identificazione o per conoscenza personale, secondo quanto a fianco di ciascuno riportato, hanno apposto la firma in mia presenza”.

In merito alla raccolta di sottoscrizioni su fogli separati si evidenzia che:

- *“La raccolta delle firme di presentazione di una lista elettorale può essere legittimamente effettuata su fogli separati solo se questi, singolarmente considerati, soddisfano tutti i requisiti formali previsti dall’articolo 28, quarto comma, del testo unico n. 570 del 1960 (presenza del contrassegno e della lista completa dei candidati con relativi dati anagrafici) oppure se tali fogli sono già materialmente collegati al modulo principale attestata dall’apposizione trasversale del timbro del pubblico ufficiale autenticante”* (Cfr. Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 28 gennaio 2005, n. 187);
- *“In caso di sottoscrizioni dei presentatori della lista apposte su di un foglio privo del contrassegno di lista e dell’indicazione del nome e cognome dei candidati e relativi dati anagrafici, non materialmente collegato, neppure tramite timbri a congiunzione dei due fogli, al foglio recante gli elementi essenziali ora detti ed in calce al quale era stata apposta l’attestazione di autenticità delle firme non vi è alcuna certezza in merito alla consapevolezza che i sottoscrittori, all’atto della sottoscrizione stessa, fossero nella effettiva e piena conoscenza dei nominativi di tutti i candidati e del simbolo di lista che avrebbero sottoscritto.”* (Cfr. Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 27 ottobre 2005, n. 5985):

Si ricorda, infine, che:

- I **sottoscrittori** delle liste di candidati devono essere **elettori** iscritti, nelle liste elettorali del comune; la qualità di elettore è comprovata dai certificati elettorali, che devono essere allegati alle sottoscrizioni.
- I candidati **non** possono essere sottoscrittori della presentazione della propria lista ;
- Non sono ammesse sottoscrizioni per più liste.